

LE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Soggetti, istituti e clausole comuni,
scelta del contraente e svolgimento delle gare
ex artt. 56-112 del D.lgs. 36/2023

a cura di

Eleonora Caravà

Prefazione di

Franco Gaetano Scoca

Introduzione di

Federico Bonaiuto

Le procedure ad evidenza pubblica

Soggetti, istituti e clausole comuni,
scelta del contraente e svolgimento delle gare
ex artt. 56-112 del D.lgs. 36/2023

a cura di
Eleonora Caravà

Prefazione di
Franco Gaetano Scoca

Introduzione di
Federico Bonaiuto

© Copyright 2024 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-774-8

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli

Fotolito e Stampa

IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.



Indice

Prefazione	27
Introduzione	31
Notizie sugli Autori.....	37
Tavola della giurisprudenza sovranazionale.....	43
Tavola della legislazione europea	45
Tavola della legislazione nazionale	53
Lista delle principali riviste e delle enciclopedie	61
Lista delle abbreviazioni.....	63
Art. 56 Appalti esclusi nei settori ordinari.....	67
<i>Commento di Mirko Nesi</i>	<i>68</i>
I. Introduzione.....	69
I.1. Il contesto generale alla luce della disciplina europea: brevi cenni sui contratti <i>esclusi</i> ai sensi della Direttiva 2014/24/UE.....	70
I.2. <i>Segue</i> : breve approfondimento sui settori <i>esclusi</i> e il cambio di passo verso i settori <i>speciali</i>	71
II. Definizione dell'istituto.....	72
III. I principî generali che presidiano l'istituto.	74
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....	74
IV.1. Gli altri casi di esclusione ai sensi dell'art. 13 del Codice: i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito.	75
IV.2. Gli altri casi di esclusione ai sensi degli artt. 142-152 del Codice: gli appalti nei settori speciali.	76
IV.3. Gli altri casi di esclusione ai sensi dell'art. 181 del Codice: il settore concessorio.	76
IV.4. I servizi legali e la consulenza legale.....	77
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....	78
VI. Riflessioni conclusive.	79
Bibliografia.	79

Art. 57 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale	81
<i>Commento di Chiara Feliziani</i>	<i>82</i>
I. Introduzione.....	82
II. Definizione e principi generali che presidiano l'istituto (<i>rectius</i> , gli istituti).....	84
II.1. Le clausole sociali.....	84
II.2. I criteri di sostenibilità energetica e ambientale.	85
III. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.	86
IV. Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.	88
V. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....	89
Bibliografia.	89
 Art. 58 Suddivisione in lotti.....	 91
<i>Commento di Andrea Falchi e Domenico Galli</i>	<i>91</i>
I. Introduzione.....	91
I.1. L'evoluzione della disciplina.....	92
II. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....	98
II.1. I criteri per l'individuazione dei lotti	99
II.2. Gli obblighi di motivazione aggravata in caso di mancata suddivisione e di indicazione dei criteri di natura qualitativa o quantitativa seguiti nella suddivisione in lotti.	100
II.3. La disciplina sui settori speciali.....	101
II.4. I vincoli di aggiudicazione e di partecipazione.	102
III. Riflessioni conclusive.	104
Bibliografia.	104
 Art. 59 Accordi Quadro	 107
<i>Commento di Nicola Corbo</i>	<i>108</i>
I. Introduzione.....	108
II. Definizione dell'istituto.....	108
III. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023	109
IV. Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016	109
IV.1. La qualificazione giuridica dell'accordo quadro	110
IV.2. Causa ed oggetto dell'accordo quadro.....	113
IV.3. I soggetti	115
IV.4. La durata	118
IV.5. Contratti mono fornitore o plurifornitore	118
IV.6. Inadempimento del contratto quadro.	121
V. Riflessioni conclusive	122
Bibliografia	123

Art. 60 Revisione prezzi»	125
<i>Commento di Paola Patatini</i> »	125
I. Introduzione.....»	126
I.1. L'influenza dei principî comunitari e dei vincoli pro-concorrenziali sulla revisione prezzi.....»	127
I.2. L'evoluzione normativa dell'istituto»	128
I.3. La disciplina emergenziale.....»	130
II. Definizione dell'istituto.....»	132
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	135
IV. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	136
V. Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	138
VI. Riflessioni conclusive.»	139
Bibliografia.»	141
 Art. 61 Contratti riservati»	 143
<i>Commento di Luca Golisano e Giulia Sorrentini</i> »	143
I. Introduzione.»	144
II. Definizione dell'istituto.....»	146
II.1. Gli operatori e le categorie di lavoratori presi in considerazione.»	147
II.2. I chiarimenti della giurisprudenza amministrativa sui contratti pubblici riservati.»	148
II.3. Le precisazioni dell'Allegato.....»	149
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	151
IV. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	152
V. Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	153
VI. Riflessioni conclusive.»	153
Bibliografia.»	154
 Art. 62 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze»	 155
<i>Commento di Giuseppe Misserini</i> »	158
I. Introduzione.....»	158
I.1. La disciplina "soft" della Direttiva 2004/18/CE.»	159
I.2. L'articolata disciplina della Direttiva 2014/24/UE.»	159
II. Definizione dell'istituto.....»	163
II.1. Oggetto ed ambito di applicazione.»	164
II.2. La capacità di contrarre di tutte le stazioni appaltanti.»	165
II.2.1. La capacità di contrarre delle stazioni appaltanti qualificate.»	167
II.2.2. La capacità di contrarre delle stazioni appaltanti non qualificate.»	167
II.3. Le attività delle centrali di committenza.....»	169
II.4. I soggetti aggregatori.»	169
II.5. La pianificazione e la programmazione delle attività di centralizzazione delle committenze.....»	170
II.6. Le modalità di individuazione della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata.....»	171

II.7. Le attività di committenza ausiliarie.....»	173
II.8. Il regime delle responsabilità.....»	173
II.9. Gli appalti congiunti occasionali.....»	175
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	175
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	176
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	177
VI. Riflessioni conclusive.....»	177
Bibliografia.....»	178
 Art. 63 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	179
<i>Commento di Valentina Guerrieri</i> »	180
I. Introduzione.....»	181
I.1. La nozione “polivalente” di qualificazione.....»	182
I.2. L'evoluzione del sistema: dall'(inattuato) art. 38 del D.lgs. 50/2016 al D.lgs. 36/2023.....»	182
II. Definizione dell'istituto.....»	185
II.1. L'Allegato II.4 al Codice.....»	188
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	192
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	194
IV.1. La disciplina di dettaglio relativa ai requisiti di qualificazione e all'iscrizione delle stazioni appaltanti nell'elenco ANAC.....»	194
IV.2. Le norme tecniche del sistema: il passaggio di consegne da una pletera indefinita di attori istituzionali all'ANAC.....»	195
IV.3. I requisiti richiesti per ogni singolo ambito di qualificazione.....»	195
IV.4. La durata della qualificazione.....»	196
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	197
V.1. Le distinte, ma connesse, fasi della certificazione.....»	197
V.2. I soggetti iscritti di diritto e la qualificazione con riserva.....»	197
VI. Riflessioni conclusive.....»	198
Bibliografia.....»	200
 Art. 64 Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi... »	201
<i>Commento di Walter Perrotta</i> »	201
I. Introduzione.....»	201
I.1. Il limite unionale agli appalti transfrontalieri.....»	202
I.2. Il primo meccanismo.....»	202
I.3. Il secondo meccanismo.....»	203
I.4. Il terzo meccanismo.....»	203
I.5. Le difficoltà di ordine giuridico riguardanti il conflitto tra leggi: la recente sentenza <i>EVN Business Service</i>»	204
I.6. <i>Segue</i> : i temi affrontati nella sentenza <i>EVN Business Service</i>»	206
I.7. <i>Segue</i> : alcune riflessioni emergenti dalla sentenza <i>EVN Business Service</i>»	207

II. Definizione dell'istituto.....»	208
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	208
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	208
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	209
VI. Riflessioni conclusive.»	209
Bibliografia.»	210
 Art. 65 Operatori economici»	211
<i>Commento di Gianpaolo Ruggiero</i> »	212
I. Introduzione.....»	212
I.1. La nozione di operatori economici nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nell'attuale normativa eurounitaria»	213
I.2. La nozione di operatori economici nel Pacchetto direttive Ue.»	215
II. Definizione dell'istituto.....»	215
II.1. Gli operatori economici compresi nell'elenco di cui al comma 2.»	216
II.1.bis. Imprenditori individuali, società, società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane.....»	217
II.1.ter. Consorzi stabili e Consorzi ordinari.»	218
II.1.quater. Raggruppamenti temporanei di concorrenti.»	219
II.1.quinques. Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE.»	220
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	221
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	222
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	223
VI. Riflessioni conclusive.»	224
Bibliografia.»	225
 Art. 66 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria»	227
<i>Commento di Saverio Moroni</i> »	228
I. Introduzione.....»	228
I.1. Evoluzione della normativa: i servizi di architettura e ingegneria nel Codice de Lise (i.e. D.lgs. 163/2006).....»	229
I.2. <i>Segue</i> : il traghettamento al D.lgs. 50/2016.»	232
II. Definizione dell'istituto.....»	232
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	234
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	234
IV.1. L'appalto integrato.....»	235
IV.2. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito: la sentenza del 2 agosto 2018, n. 1507 emessa dal T.A.R. Catanzaro.»	237
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	239
V.1. La marcata continuità tra il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 36/2023: cenni di inquadramento.»	239
V.2. Ulteriori elementi di continuità nella prassi e nella giurisprudenza.....»	240
V.3. I livelli di progettazione.»	242

V.4. La direzione lavori e il coordinamento dei lavori.»	243
VI. Riflessioni conclusive.»	243
Bibliografia.»	244
Art. 67 Consorzi non necessari»	245
<i>Commento di Angelo Cugini</i> »	246
I. Introduzione.»	246
II. Definizione dell'istituto.»	247
II.1. I consorzi ordinari.»	247
II.2. Il caso <i>Serrantoni e Consorzio stabile edili</i>»	247
II.3. La distinzione giurisprudenziale tra consorzio ordinario e consorzio stabile: il caso <i>Fratelli Navarra</i>»	249
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	250
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	250
IV.1. Commento al primo comma.»	250
IV.2. Commento al secondo comma.»	251
IV.3. Commento al terzo comma.»	252
IV.4. Commento al quarto comma: approfondimento e rinvio.»	252
IV.5. Commento al sesto comma.»	253
IV.6. Commento al settimo comma.»	254
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	254
V.1. Il <i>fil rouge</i> che lega l'art. 47, co. 2, del D.lgs. 50/2016 e l'art. 67, co. 4, del D.lgs. 36/2023.»	254
V.2. Commento al quinto comma.»	255
V.3. Commento all'ottavo comma.»	255
VI. Riflessioni conclusive.»	256
Bibliografia.»	256
Art. 68 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici»	257
<i>Commento di Sara Di Cunzolo</i> »	259
I. Introduzione.»	259
I.1. Evoluzione storico-normativa dell'istituto.»	259
I.2. Inammissibilità di limiti generali all'organizzazione dei raggruppamenti temporanei di imprese: la sentenza <i>Caruter</i> della Corte di giustizia del 28 aprile 2022 (C-642/20).»	260
II. Definizione dell'istituto.»	262
II.1. Finalità e benefici.»	263
II.2. Il mandato collettivo.»	263
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	264
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	265
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	268
VI. Riflessioni conclusive.»	269
Bibliografia.»	270

Art. 69 Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali...»	271
<i>Commento di Antonio Liroi</i> »	271
I. Introduzione.....»	271
II. Definizione dell'istituto.....»	275
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	278
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	279
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	281
VI. Riflessioni conclusive.»	283
Bibliografia.»	285
 Art. 70 Procedure di scelta e relativi presupposti»	 287
<i>Commento di Claudio Cataldi</i> »	288
I. Introduzione.....»	288
II. Definizione dell'istituto.....»	289
II.1. La procedura aperta e quella ristretta.....»	290
II.2. La procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo....»	291
II.3. Il partenariato per l'innovazione e la procedura negoziata senza bando.»	293
II.4. Le offerte inammissibili.»	294
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	295
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	297
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	298
VI. Riflessioni conclusive.»	298
Bibliografia.»	298
 Art. 71 Procedura aperta»	 301
<i>Commento di Flavia Ruggeri</i> »	301
I. Introduzione.....»	301
II. Definizione dell'istituto.....»	302
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	304
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	306
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	306
VI. Riflessioni conclusive.»	306
Bibliografia.»	306
 Art. 72 Procedura ristretta»	 307
<i>Commento di Marco Martinelli</i> »	307
I. Introduzione.....»	308
II. Definizione dell'istituto.....»	308
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	309
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	309
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	310
VI. Riflessioni conclusive.»	311
Bibliografia.»	312

Art. 73 Procedura competitiva con negoziazione.....»	313
<i>Commento di Marco Martinelli</i>	<i>314</i>
I. Introduzione.....»	314
II. Definizione dell'istituto.....»	315
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	316
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	317
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	317
VI. Riflessioni conclusive.»	319
Bibliografia	320
 Art. 74 Dialogo competitivo.....»	 321
<i>Commento di Rossella Pandiscia e Silvia D'Imperio</i>	<i>322</i>
I. Introduzione.....»	322
I.1. Origini sovranazionali.....»	322
I.2. L'evoluzione dell'istituto nelle fonti di diritto dell'Unione europea: le Direttive 2004/18/CE e 2014/24/UE.»	323
II. Definizione dell'istituto.....»	324
II.1. La centralità delle esigenze dell'amministrazione.....»	325
II.2. Il dialogo competitivo in un caso concreto: realizzazione di un'infra- struttura Radio-Mobile del Ministero della Difesa.....»	326
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	327
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	329
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	332
VI. Riflessioni conclusive.»	333
Bibliografia.»	334
 Art. 75 Partenariato per l'innovazione	 335
<i>Commento di Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi</i>	<i>336</i>
I. Introduzione.....»	336
II. Definizione dell'istituto.....»	338
II.1. La procedura.»	339
II.2. Il caso virtuoso umbro del progetto <i>FiLO - Filiera Logistica e Organiz- zazione</i>»	342
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	344
III.1. Le basi: l'importanza dell'innovazione	344
III.2. Lo scenario.»	346
III.3. I principî.»	347
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	351
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	352
VI. Riflessioni conclusive.»	352
Bibliografia.»	355

Art. 76 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando»	357
<i>Commento di Giulia Sorrentini</i> »	358
I. Introduzione.....»	358
II. Definizione dell'istituto.....»	359
II.1. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando quale modalità eccezionale di scelta del contraente privato.....»	361
II.2. I presupposti previsti dall'art. 76 per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.»	362
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	365
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	366
IV.1. L'aggravamento dell'onere motivazionale gravante in capo all'amministrazione.....»	367
IV.2. La reintroduzione della clausola di indizione della gara informale.....»	367
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	368
VI. Riflessioni conclusive.»	369
Bibliografia.»	370
 Art. 77 Consultazioni preliminari di mercato»	371
<i>Commento di Eleonora Caravà</i> »	371
I. Introduzione.....»	371
I.1. Il “ <i>dialogo tecnico</i> ” ai sensi della Direttiva 2004/18/CE: evoluzione legislativa e problematiche sovranazionali.....»	372
I.2. Il <i>suivi</i> dell'azione propulsiva della Commissione europea: la cristallizzazione dell'istituto nella Direttiva 2014/24/UE.....»	373
II. Definizione dell'istituto.....»	374
II.1. Oggetto. Finalità e benefici per le stazioni appaltanti.....»	375
II.2. Finalità e benefici per gli <i>stakeholders</i>»	376
II.3. L'assenza di aspetti procedurali.»	376
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	377
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	378
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	380
VI. Riflessioni conclusive.»	381
Bibliografia.»	381
 Art. 78 Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti»	383
<i>Commento di Filippo Pacciani e Niccolò Elia Millefiori</i> »	383
I. Introduzione.....»	383
II. Definizione dell'istituto.....»	385
II.1. Premessa.»	385
II.2. Il perimetro oggettivo e soggettivo della norma.»	385
II.3. Le misure “minime” tipizzate e quelle “adequate”.....»	387
II.4. La procedimentalizzazione dell'esclusione e l'imputabilità della condotta»	389

III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	390
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	391
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	391
VI. Riflessioni conclusive.....»	391
Bibliografia.....»	392
 Art. 79 Specifiche tecniche ed etichettature.....»	393
<i>Commento di Pier Paolo Polese.....»</i>	<i>395</i>
I. Introduzione.....»	395
II. Definizione dell'istituto.....»	397
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	397
III.1. Il principio del <i>favor participationis</i> e la tutela europea della concorrenza.....»	397
III.2. Il principio di equivalenza come fondamento della normativa dell'evidenza pubblica.....»	398
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	399
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	399
VI. Riflessioni conclusive.....»	400
Bibliografia.....»	400
 Art. 80 Etichettature.....»	401
<i>Commento di Paola Putignano.....»</i>	<i>402</i>
I. Introduzione.....»	402
II. Definizione dell'istituto.....»	402
II.1. Finalità.....»	402
II.2. Tra discrezionalità e tutela della concorrenza.....»	403
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	403
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	404
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	404
VI. Riflessioni conclusive.....»	406
Bibliografia.....»	406
 Art. 81 Avvisi di pre-informazione.....»	407
<i>Commento di Domenico Frajia.....»</i>	<i>407</i>
I. Introduzione.....»	407
II. Definizione dell'istituto.....»	408
II.1. Natura giuridica e regime di impugnabilità.....»	408
II.2. Contenuto.....»	409
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	410
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	411
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	412
VI. Riflessioni conclusive.....»	412
Bibliografia.....»	413

Art. 82 Documenti di gara»	415
<i>Commento di Monica Lolli</i> »	415
I. Introduzione.....»	415
II. Definizione dell'istituto.....»	415
II.1. Natura giuridica del bando di gara e regime di impugnazione.»	418
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	419
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	420
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	420
VI. Riflessioni conclusive»	420
Bibliografia.»	421
 Art. 83 Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione»	423
<i>Commento di Alessandro Botto e Francesco Mataluni</i> »	423
I. Introduzione.....»	423
I.1. La natura giuridica del bando.....»	424
I.2. L'impugnazione del bando.»	425
I.3. Il divieto (<i>rectius</i> , i limiti) alla modificabilità del bando.»	427
II. Definizione dell'istituto.....»	431
II.1. La generale obbligatorietà del bando di gara.....»	431
II.2. Il contenuto del bando di gara.»	432
II.3. I bandi-tipo di ANAC.....»	432
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	434
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	436
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	437
VI. Riflessioni conclusive.»	437
Bibliografia»	438
 Art. 84 Pubblicazione a livello europeo»	439
<i>Commento di Pietro De Sio</i>»	439
I. Introduzione.....»	439
II. Definizione dell'istituto.....»	441
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	442
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	443
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	444
VI. Riflessioni conclusive.»	444
Bibliografia»	444
 Art. 85 Pubblicazione a livello nazionale»	445
<i>Commento di Jacopo Asaro</i> »	445
I. Introduzione.....»	445
II. Definizione dell'istituto.....»	446
II.1. Le novità in relazione al ciclo della vita dell'appalto digitalizzato.»	447
III. I principî generali che presidiano l'istituto»	448

IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	448
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	449
VI. Riflessioni conclusive.»	449
Bibliografia.»	450
 Art. 86 Avviso volontario per la trasparenza preventiva.....»	451
<i>Commento di Jacopo Asaro</i> »	451
I. Introduzione.....»	451
II. Definizione dell'istituto.....»	452
III. I principî che presidiano l'istituto.»	454
IV. Trattati innovativi ai sensi Del D.lgs. 36/2023.....»	454
V. Trattati di continuità rispetto Al D.lgs. 50/2016.»	454
VI. Riflessioni conclusive.»	455
Bibliografia.»	455
 Art. 87 Disciplinare di gara e capitolato speciale.....»	457
<i>Commento di Giorgia Franco</i> »	457
I. Introduzione.....»	457
II. Definizione dell'istituto.»	459
II.1. Disciplinare di gara.»	459
II.2. Capitolato speciale.....»	459
II.3. La gerarchia differenziata degli atti di gara.»	460
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	461
III.1. Il disciplinare di gara e i principî di accesso al mercato.»	462
III.2. Il capitolato speciale e il principio del risultato.»	463
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	464
IV.1. Tipizzazione dei documenti di gara costituenti, in combinato disposto con il bando, la <i>lex specialis</i>»	464
IV.2. Allegato I.7, art. 32: il contenuto del capitolato.»	465
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	465
VI. Riflessioni conclusive.»	466
Bibliografia.»	467
 Art. 88 Disponibilità digitale dei documenti di gara»	469
<i>Commento di Agostino Sola</i> »	469
I. Introduzione.....»	469
II. Definizione dell'istituto.....»	470
II.1. Il nuovo regime di accesso ai documenti di gara.....»	470
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	471
III.1. I principî generali sulla digitalizzazione dell'attività amministrativa. ...»	472
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	473
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	474
VI. Riflessioni conclusive.»	475

Bibliografia.»	475
Art. 89 Inviti ai candidati»	477
<i>Commento di Aldo Recchia</i> »	477
I. Introduzione.....»	477
II. Definizione dell'istituto.....»	478
II.1. Natura giuridica e regime di impugnabilità.»	478
II.2. Contenuto.....»	479
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	480
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	480
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	481
VI. Riflessioni conclusive.»	482
Bibliografia»	482
Art. 90 Informazione ai candidati e agli offerenti»	483
<i>Commento di Walter Giulietti</i> »	483
I. Introduzione.....»	483
II. Definizione dell'istituto.....»	484
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	485
III.1. La comunicazione della decisione di non aggiudicazione.»	486
III.2. La comunicazione delle esclusioni.....»	486
III.3. La comunicazione dell'aggiudicazione.....»	487
IV. Coordinamento con il diritto di accesso.....»	491
V. Riflessioni conclusive»	495
Bibliografia»	495
Art. 91 Domande, documento di gara unico europeo, offerte»	497
<i>Commento di Sergio Fienga</i> »	497
I. Introduzione.....»	497
II. Definizione dell'istituto.....»	499
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	501
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	502
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	503
VI. Riflessioni conclusive.»	504
Bibliografia.»	505
Art. 92 Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte»	507
<i>Commento di Edoardo Giovannelli</i> »	507
I. Introduzione.....»	507
II. Definizione dell'istituto.....»	508
II.1. I metri per scandire le tempistiche di gara.....»	509
II.2. Questioni interpretative.....»	511

II.3. La proroga dei termini.»	511
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	514
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	515
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	516
VI. Riflessioni conclusive»	516
Bibliografia»	517
 Art. 93 Commissione giudicatrice»	519
<i>Commento di Silvio Giancaspro</i> »	520
I. Introduzione.....»	520
I.1. La funzione della Commissione giudicatrice.....»	520
I.2. Le modalità di funzionamento della Commissione giudicatrice.....»	521
II. Definizione dell'istituto.....»	522
II.1. Nomina e composizione.»	523
II.2. Le riunioni della Commissione.....»	528
II.3. Cause di incompatibilità.»	529
II.4. Riconvocazione della Commissione.....»	531
II.5. Il seggio di gara.....»	533
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	533
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	535
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	537
VI. Riflessioni conclusive.»	538
Bibliografia.»	538
 Art. 94 Cause di esclusione automatica»	539
<i>Commento di Francesco Giovanni Albisinni</i> »	541
I. Introduzione.....»	541
I.1. La disciplina delle direttive europee del 2014 ed il primo recepimento ad opera del D.lgs. 50/2016.....»	542
II. Definizione dell'istituto.....»	544
II.1. Le condanne penali.»	544
II.2. La rilevanza dei provvedimenti interdittivi in materia 'antimafia'.»	546
II.3. Le ulteriori ipotesi escludenti.»	548
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	549
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	551
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	553
VI. Riflessioni conclusive.»	553
Bibliografia»	554
 Art. 95 Cause di esclusione non automatica»	555
<i>Commento di Massimino Crisci</i>»	556
I. Introduzione.....»	556

I.1. La storica <i>ratio</i> dell'individuazione delle cause di esclusione ed il loro collocamento nella disciplina unionale.»	557
I.2. Le cause di esclusione nella Direttiva 2014/24/UE e la prima attuazione con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016.»	559
I.3. Dalla L. 78/2022 al nuovo Codice e l'abbandono del <i>gold plating</i>»	562
II. Definizione dell'istituto.»	564
II.1. La lett. a): le gravi infrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale e lavorativa.»	565
II.2. La lett. b): il conflitto di interesse non diversamente risolvibile.»	566
II.3. La lett. c): la distorsione della concorrenza per coinvolgimento degli operatori nella preparazione della gara.»	567
II.4. La lett. d): imputazione di più offerte ad un unico centro decisionale. ...»	569
II.5. La lett. e) ed il comma 3: il grave illecito professionale. Rinvio all'art. 98.»	571
II.6. Il comma 2: le gravi violazioni in materia fiscale o previdenziale non definitivamente accertate.»	571
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	574
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	575
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	576
VI. Riflessioni conclusive.»	577
Bibliografia.»	577
 Art. 96 Disciplina dell'esclusione»	579
<i>Commento di Filippo Degni e Aldo Recchia</i> »	580
I. Introduzione.»	581
II. Definizione dell'istituto.»	583
II.1. Il <i>self-cleaning</i>»	583
II.2. I tempi dell'esclusione: durata e termini iniziali.»	588
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	592
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	594
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	597
VI. Riflessioni conclusive»	598
Bibliografia»	599
 Art. 97 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti»	601
<i>Commento di Federico Caporale</i> »	601
I. Introduzione.»	601
I.1. La novità assoluta dell'istituto rispetto al D.lgs. 50/2016.»	602
I.2. Le ragioni della sua introduzione.»	603
I.3. Un percorso in tre trappe: l'Adunanza Plenaria 9/2021, la sentenza della Corte di giustizia nella causa <i>Rad Service e a.</i> e l'Adunanza Plenaria 2/2022.»	605
II. Definizione dell'istituto.»	608
II.1. L'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.»	609
II.2. I requisiti per la non esclusione.»	610

II.2.1. La tempestività della misura.....»	611
II.2.2. L'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.....»	613
II.2.3. La sufficienza delle misure adottate.....»	618
III. Riflessioni conclusive.....»	619
Bibliografia.....»	621
 Art. 98 Illecito professionale grave.....»	623
<i>Commento di Anna Maria Schirru.....»</i>	<i>625</i>
I. Introduzione.....»	625
II. Definizione dell'istituto.....»	627
II.1. I cardini della nuova disciplina.....»	627
II.2. La struttura schematica dell'art. 98 del Codice.....»	628
II.3. L'ambito di applicazione soggettivo.....»	629
II.4. Gli elementi costitutivi del grave illecito professionale e i mezzi di prova.....»	630
II.5. Il giudizio di rilevanza e gravità degli elementi costitutivi.....»	636
II.6. Le misure di "self cleaning".....»	637
II.7. L'obbligo di motivazione.....»	639
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	639
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	641
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	642
VI. Riflessioni conclusive.....»	642
Bibliografia.....»	643
 Art. 99 Verifica del possesso dei requisiti.....»	645
<i>Commento di Antonello Frasca.....»</i>	<i>645</i>
I. Introduzione.....»	645
I.1. La <i>ratio</i> del nuovo sistema di verifica.....»	646
II. Definizione dell'istituto.....»	646
II.1. Il perimetro dei controlli documentali e le modalità di verifica.....»	647
II.2. L'efficacia differita della disposizione.....»	648
II.3. Le possibili implicazioni applicative e le conseguenze rispetto al ritardo nella conclusione delle verifiche.....»	648
III. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	650
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023: il c.d. 'principio <i>once only</i> '»	652
Bibliografia.....»	653
 Art. 100 Requisiti di ordine speciale.....»	655
<i>Commento di Francesco Giovanni Albisinni.....»</i>	<i>657</i>
I. Introduzione.....»	657
II. Definizione dell'istituto.....»	658
II.1. La qualificazione negli appalti di lavori.....»	661
II.2. I requisiti di ordine speciale in relazione agli appalti di servizi e forniture.....»	664

III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	666
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	668
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	669
VI. Riflessioni conclusive.....»	670
Bibliografia.....»	670
Art. 101 Soccorso istruttorio.....»	671
<i>Commento di Carlo Pandiscia.....»</i>	<i>671</i>
I. Introduzione.....»	672
I.1. Il soccorso istruttorio nel D.lgs. 163/2006 (c.d. Codice De Lise).....»	672
I.2. Le modifiche apportate dal D.l. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. "decreto sviluppo".....»	673
I.3. Le ulteriori modifiche introdotte dal D.l. 24 giugno 2014, n. 90.....»	674
I.4. Il soccorso istruttorio nel D.lgs. 50/2016.....»	676
I.5. Il soccorso procedimentale.....»	679
II. Definizione dell'istituto.....»	680
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	681
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	683
IV.1. Il soccorso integrativo o completivo.....»	684
IV.2. Il soccorso sanante.....»	685
IV.3. Il soccorso istruttorio in senso stretto.....»	685
IV.4. Il soccorso correttivo.....»	686
IV.5. Deduzioni sul tema.....»	686
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	687
VI. Riflessioni conclusive.....»	688
Bibliografia.....»	689
Art. 102 Impegni dell'operatore economico.....»	691
<i>Commento di Sara Di Cunzolo.....»</i>	<i>691</i>
I. Introduzione.....»	691
II. Definizione dell'istituto.....»	692
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	692
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	693
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	693
VI. Riflessioni conclusive.....»	694
Bibliografia.....»	694
Art. 103 Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.....»	695
<i>Commento di Sara Di Cunzolo.....»</i>	<i>695</i>
I. Introduzione.....»	695
II. Definizione dell'istituto.....»	696
III. I principî generali che presidiano l'istituto.....»	696

IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	696
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	697
VI. Riflessioni conclusive.»	697
Bibliografia.»	698
 Art. 104 Avvalimento»	699
<i>Commento di Paolo Clarizia ed Emilio Di Marziantonio</i> »	700
I. Introduzione.....»	701
II. Definizione dell'istituto.....»	701
II.1. Avvalimento vs subappalto»	701
II.2. Avvalimento... <i>No (more) limits?</i>»	702
III. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023»	703
III.1. Avvalimento di garanzia»	703
III.2. Avvalimento tecnico-operativo.....»	704
III.3. L'avvalimento esperienziale»	705
III.4. Il nuovo avvalimento premiale»	706
III.5. L'ausiliaria e l'ausiliata concorrenti nella medesima gara»	708
III.6. Il contratto di avvalimento.....»	709
III.6.1. Il prezzo»	709
III.6.2. L'oggetto.....»	710
III.6.3. Il contratto di prestito di una certificazione SOA»	711
III.7. La responsabilità solidale e la dichiarazione d'impegno.....»	711
III.8. Soccorso istruttorio.....»	712
III.9. L'avvalimento dei requisiti del consorzio stabile»	713
III.10. L'ausiliaria straniera»	715
III.11. La sostituzione dell'ausiliaria.....»	717
Bibliografia»	719
 Art. 105 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita»	721
<i>Commento di Maria Abbruzzese</i>»	722
I. Introduzione.....»	722
II. Definizione dell'istituto.....»	723
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	727
III.1. Il caso UKAS: la sentenza della Corte di giustizia nel caso C-142/20 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 9 novembre 2023, n. 9628.»	729
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	731
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	731
VI. Riflessioni conclusive.»	732
Bibliografia»	733

Art. 106 Garanzie per la partecipazione alla procedura	735
<i>Commento di Giorgio Leccisi</i>	<i>736</i>
I. Introduzione.....	737
II. Definizione dell'istituto.....	738
II.1. Oggetto, finalità e benefici per le stazioni appaltanti.....	738
III. I principî generali che presidiano l'istituto.	740
IV. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....	741
IV.1. L'importo.	741
IV.2. La forma.....	742
IV.3. L'eliminazione dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva.	743
IV.4. La copertura.	744
IV.5. Lo svincolo.	745
IV.6. Le riduzioni.....	745
V. Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....	748
V.1. Gli importi e la forma.....	748
V.2. L'oggetto.	748
V.3. La durata.	749
V.4. Contenuto e conformità allo schema-tipo.	750
V.5. Soccorso istruttorio.	750
V.6. Le garanzie provvisorie nei contratti sottosoglia.	752
VI. Riflessioni conclusive.	752
Bibliografia.	753
 Art. 107 Principi generali in materia di selezione	 755
<i>Commento di Gaetana Marena.....</i>	<i>755</i>
I. Introduzione.....	755
II. I principî generali di nuova introduzione	756
III. Definizione dell'istituto. Tratti contenutistici dell'art. 107 del Codice	759
III.1. Conformità agli art. da 108 a 110 del Codice.....	760
III.2. Criteri di aggiudicazione.	763
III.3. Decisione di non aggiudicare e verifica di conformità dell'offerta.	764
III.4. Verifica delle offerte ed istituto dell'inversione procedimentale.	767
IV. Riflessioni conclusive.....	769
Bibliografia.	770
 Art. 108 Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture ..	 771
<i>Commento di Francesco Giovanni Albisinni</i>	<i>773</i>
I. Introduzione.....	773
I.1. I criteri di selezione delle offerte: dal criterio del prezzo più basso alla nozione di offerta economicamente più vantaggiosa.....	774
II. Definizione dell'istituto.....	775
III. I principî generali che presidiano l'istituto.	779
IV. Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....	780

V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	781
VI. Riflessioni conclusive.»	782
Bibliografia.»	783
Art. 109 Reputazione dell'impresa»	785
<i>Commento di Tommaso Di Nitto</i> »	785
I. Introduzione.....»	785
II. Definizione dell'istituto.....»	787
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	789
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	789
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	791
VI. Riflessioni conclusive.»	791
Bibliografia.»	792
Art. 110 Offerte anormalmente basse»	793
<i>Commento di Luca Golisano</i> »	794
I. Introduzione.....»	794
II. Definizione dell'istituto.....»	796
II.1. La valutazione delle offerte "sospette".»	797
II.2. Il contraddittorio procedimentale.»	799
II.3. La valutazione delle spiegazioni.»	800
II.4. Il provvedimento di esclusione dell'offerta anomala.....»	802
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	805
III.1. I principî tradizionalmente interessati dalla disciplina sull'anomalia delle offerte.....»	805
III.2. Gli ulteriori principî perseguiti dal nuovo Codice.....»	806
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	807
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.....»	808
VI. Riflessioni conclusive.»	809
Bibliografia.»	810
Art. 111 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati»	813
<i>Commento di Biagio G. Di Mauro</i> »	813
I. Introduzione.....»	814
II. Definizione dell'istituto.....»	815
III. I principî che presidiano l'istituto.»	815
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.....»	816
IV.1. Il contenuto degli avvisi.....»	817
IV.2. Le modalità di pubblicazione degli avvisi.»	818
IV.3. Il regime giuridico diversificato della pubblicità degli avvisi che si riferiscono agli accordi quadro e agli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione: la deroga di cui ai commi 3 e 4.»	819
IV.4. L'equo bilanciamento dell'ultimo comma.»	820
IV.5. Primo profilo di discontinuità.»	820

IV.6. Secondo profilo di discontinuità.»	821
IV.7. Terzo profilo di discontinuità.»	821
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	821
V. Riflessioni conclusive.»	822
Bibliografia.»	823
 Art. 112 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti .»	825
<i>Commento di Michele Aversano, Valentina Carabellese, Gabriella Carunchio, Francesca De Sandro</i> »	826
I. Introduzione.»	826
II. Definizione dell'istituto.»	826
III. I principî generali che presidiano l'istituto.»	829
IV. Trattati innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023.»	830
V. Trattati di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016.»	830
VI. Riflessioni conclusive.»	831
Bibliografia.»	832
 Indice analitico alfabetico.»	833

Art. 59 Accordi Quadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle

forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

Commento di Nicola Corbo

SOMMARIO: **I.** Introduzione. – **II.** Definizione dell'istituto. – **III.** Tratti innovativi ai sensi del D.lgs. 36/2023. – **IV.** Tratti di continuità rispetto al D.lgs. 50/2016. – **IV.1.** La qualificazione giuridica dell'accordo quadro. – **IV.2.** Causa ed oggetto dell'accordo quadro. – **IV.3.** I soggetti. – **IV.4.** La durata. – **IV.5.** Contratti monofornitore e plurifornitore. – **IV.6.** Inadempimento del contratto quadro. – **V.** Riflessioni conclusive. – **Bibliografia.**

I. INTRODUZIONE.

La nozione di “accordo quadro”, ai fini del D.lgs. 36/2023, è contenuta all'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 del Codice, il quale stabilisce che esso è *“l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*.

L'art. 59 in commento, invece, regola la fattispecie, determinandone gli elementi costitutivi.

II. DEFINIZIONE DELL'ISTITUTO.

La definizione del citato art. 2, lett. n), coincide con quella contenuta nell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE e nell'art. 51 della Direttiva 2014/25/UE.

In precedenza, la stessa definizione era stata utilizzata sia dall'art. 3, lett. iii), del D.lgs. 50/2016 rispetto al disposto dell'art. 54 del citato Codice previgente, sia dall'art. 3, comma 13, del D.lgs. 163/2006, rispetto al disposto dell'art. 59 del Codice de Lise.

Anteriormente al D.lgs. 163/2006, nell'ambito degli appalti pubblici, la figura dell'accordo quadro non era espressamente considerata, sebbene già

l'art. 154 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554 (“**D.P.R. 554/1999**”)¹ avesse previsto una fattispecie, quella del “contratto aperto”, che per molti versi ne può essere considerata l’antecedente.

Si aggiunge che la fattispecie dell’accordo quadro, deve essere tenuta distinta da quella della “*convenzione quadro Consip*” introdotta dall’art. 26 della L. del 23 dicembre 1999, n. 488², la cui funzione riporta, per determinate forniture, al tema (controverso) della committenza centralizzata e configura piuttosto che un contratto un modulo organizzativo di gestione della contrattualistica della pubblica amministrazione.

III. TRATTI INNOVATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023.

Come meglio si vedrà *infra* (cfr. par. IV.3. *I soggetti*), la struttura della norma in commento coincide, sostanzialmente con quella del previgente art. 54 D.Lgs 50/2016. Il tratto di novità principale consiste nella modifica del comma 2, in adeguamento a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e Coopservice*³, in merito alla utilizzabilità dell’accordo quadro anche da parte di amministrazioni diverse da quelle aggiudicatrici.

Inoltre, la nuova disposizione non contiene, come invece quella previgente, disposizioni specifiche per i settori speciali (inciso del comma 1 e comma 6 dell’art. 54 citato), perché nel vigente Codice la disciplina degli accordi quadro per i settori speciali è contenuta in una norma *ad hoc* (art. 154).

IV. TRATTI DI CONTINUITÀ RISPETTO AL D.LGS. 50/2016.

Come evidenziato dalla Relazione Illustrativa al nuovo Codice (p. 93), le modifiche apportate all’istituto non sono significative, essendo rimaste immutate sia la struttura sia il contenuto della norma, in linea con quanto disposto dall’art. 3, lett. iii), del D.lgs. 50/2016. In specie, salvo quanto detto per le parti caduate, relative ai settori speciali, si constatano solo alcune variazioni nella disposizione delle regole (cfr. comma 4 rispetto al corrispondente comma previgente), che non incidono sul contenuto precettivo.

Di seguito, pertanto, si procederà dapprima ad un inquadramento dogmatico della figura dell’accordo quadro e successivamente se ne esaminerà la

¹ Decreto recante il “[r]egolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, in G.U.R.I. [2000] 98.

² Legge recante le “[d]isposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, in G.U.R.I. [1999] 302.

³ Cfr. Corte giust. UE, sent. del 19 dicembre 2018, nella causa C-216/17, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e Coopservice*, non ancora pubblicata in Racc.

disciplina vigente, confrontandola quando opportuno con le norme precedenti.

IV.1. La qualificazione giuridica dell'accordo quadro.

La figura dell'accordo quadro è in genere ricondotta nell'alveo della categoria generale, nota alla civilistica, del contratto normativo. Con questa espressione si indica un accordo che non ha ad oggetto immediato né la costituzione, né la estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale, ma ha lo scopo di "regolare" le modalità con le quali le parti potranno, in un secondo momento, concludere dei contratti che realizzeranno un assetto di interessi patrimoniale⁴.

Sotto il profilo storico, è noto che la tecnica del contratto normativo si è sviluppata, nell'ambito del diritto privato in generale, a partire dai primi del '900, in corrispondenza con l'evoluzione della produzione seriale e l'evolversi della collaborazione fra imprese per l'approvvigionamento di beni e materiali.

Il fatto che, con questo strumento, le parti non attuassero una modifica patrimoniale, ma disciplinassero soltanto il modo in cui poterlo fare in un secondo momento, ha suscitato un dibattito dottrinale, che può dirsi ormai sopito, sulla impossibilità di ricondurlo, al di là del *nomen*, alla categoria logica del contratto e non piuttosto a quello del mero "accordo"⁵, oppure sulla sua configurabilità come contratto sottoposto però alla condizione consistente nella successiva stipula di un contratto attuativo la quale soltanto conferirebbe effettività all'intesa normativa⁶.

⁴ Sempre attuali le pur "antiche" parole di Cariota Ferrara: *"L'uomo, guidato dallo spirito di previdenza, acuito dalle esigenze di vita moderna tende sempre più a volgere il pensiero, oltre che agli attuali suoi rapporti economico-giuridici, a quelli che potrà essere indotto ad instaurare nell'avvenire. A tale tendenza sono, evidentemente, da ricondurre tutte le convenzioni con cui si fissa comunque il contenuto di futuri negozi. Queste convenzioni, che hanno appunto per oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, vanno sotto il nome di "contratti normativi". La loro funzione è, dunque, una funzione preventiva: le parti vogliono crearsi l'assicurazione che, se un giorno si dovranno porre in essere determinati negozi, questi avranno un certo contenuto. Le convenzioni in parola servono a disciplinare i negozi che potranno stipularsi più tardi, se si vuole, a porre le regole, diciamo pure per un momento, le norme decisive per tali negozi"* (così, L. CARIOTA FERRARA, *"Riflessioni sul contratto normativo"*, in *Arch. giur.*, 1937, pp. 58 e ss). Negli stessi termini, in sostanza, già Barassi (L. BARASSI, *"Diritto del lavoro e assicurazioni sociali. Lezioni tenute al corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi"*, Giuffrè, 1930, p. 276), che distinse fra *"contratti normativi"*, unilaterali o bilaterali, a seconda che fossero destinati ad eventuali futuri contratti obbligatori tra gli stipulanti, o tra uno di essi e i terzi (l'A. afferma *"così tra due ditte che regolino in precedenza i loro futuri rapporti di affari; così...il contratto collettivo di lavoro secondo la legge sindacale del 3 aprile 1926. Ancora: gli accordi fra i partecipanti a una comunione per regolare il futuro loro godimento della cosa comune o per nominare un amministratore"*).

⁵ Cfr. F. CARRESI, *"Il contratto"*, p. 36, in *"Trattato di diritto civile e commerciale"*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO L. MENGONI, P. SCHLESINGER, Giuffrè, 1987; G. GUGLIELMETTI, *"I contratti normativi"*, Cedam, 1969, pp. 85 e ss.

⁶ Si v., con sfumature diverse, CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, p. 8 e ss, M. DOSSETTO, *"Contratto*

Queste perplessità, che risentivano della difficoltà di concepire un contratto privo di effetti costitutivi od estintivi di un rapporto (patrimoniale), sono state infine superate attraverso la valorizzazione della funzione di regolazione⁷, peraltro espressamente menzionata nell'art. 1321 c.c., giungendosi così alla conclusione della immediata efficacia precettiva del contratto normativo⁸.

Ovviamente, una volta che "il regolare" sia assunto ad oggetto del contratto, ne potranno tuttavia discendere veri e propri doveri di condotta, come ad esempio l'obbligo di addivenire – ricorrendo i presupposti definiti – al contratto particolare, salvo che il rifiuto sia giustificato⁹.

All'utilizzo dei contratti normativi nella pratica degli affari, ed alla diffusione dello strumento anche per la regolazione di interessi di particolare rilevanza non solo economica ma sociale (come per il caso della contrattazione collettiva), non ha fatto tuttavia riscontro la introduzione di un modello normativo di riferimento, che pertanto è rimasto sul piano della atipicità¹⁰ (ed infatti tutt'ora non esiste né un "tipo" legale di contratto normativo, né una normativa applicabile a qualunque contratto destinato a regolare il modo di costituzione di futuri contratti, a prescindere dall'oggetto di questi ultimi).

Del tutto peculiare, rispetto a questo substrato dogmatico generale di riferimento, è l'evoluzione e l'affermazione dell'accordo quadro nell'ambito degli appalti pubblici. In questo settore, infatti, forse anche per il minor condizionamento dell'approccio formalistico, lo strumento si è significativamente sviluppato acquistando i tratti di originalità e specificità tali da poterlo considerare, nel contesto del sistema di riferimento, un vero e proprio contratto tipico¹¹.

normativo", in *Noviss. Dig. it.*, 1959, fasc. IV, p. 665.

⁷ F. GAZZONI, "Manuale di diritto privato", XV ed., Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 894 e ss.

⁸ G. GITTI, "Contratti regolamentari e normativi", Cedam, 1994, pp. 248 e ss, *spec.* pp. 251 e ss.

⁹ V. RICCIUTO, "La formazione progressiva del contratto", in "I contratti in generale", a cura di E. GABRIELLI, Tomo I, in "Trattato dei contratti", diretto da P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, Utet Giuridica, 2006. Non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui il contratto normativo rappresenterebbe la "cristallizzazione convenzionale dell'esito delle trattative" nel senso che le parti negozierebbero in merito alla stipula di futuri contratti, senza farlo nella attualità stabilendo così una futura *lex contractus*, senza tuttavia convenire altri effetti immediati (così, R. SACCO, "La preparazione del contratto", in "Il contratto", di R. SACCO, G. DE NOVA, II ed., Utet Giuridica, 2004, p. 303). In posizione intermedia Fercia, che utilizza la locuzione "contratto debole" per significare la natura "quiescente" del contratto normativo, in quanto destinato a produrre i suoi effetti con la stipula del contratto attuativo (così, R. FERCIA, "Contratto normativo", in "Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile", AA.Vv., vol. 8, Utet, 2013, pp. 194 e ss).

¹⁰ Si rinvia, per la ricostruzione storica, a G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 5. Ricorda Maiorca (cfr. S. MAIORCA, "Normativo (contratto)", in "Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile", AA.Vv., vol. 12, Utet, 1995, p. 172) che già nel 1884 A. BECHMANN, in "System des Kaufs nach gemeinem Recht", si riferiva ad un contratto costitutivo di un "puro legame di affari", avente ad oggetto la regolazione di un futuro contratto senza obbligarsi alla sua conclusione.

¹¹ Ancora di recente, si v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 maggio 2023, n. 8633 "l'accordo quadro costituisce un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva

Ciò è accaduto principalmente per impulso della normativa comunitaria che ha scorto nell'accordo quadro la possibilità di contemperare due esigenze normalmente divergenti e cioè da un lato il soddisfacimento rapido e trasparente di esigenze ripetitive delle pubbliche amministrazioni, dall'altro la tutela della *par condicio* e della trasparenza nella ricerca del contraente e nella costituzione dei rapporti negoziali.

In particolare, come detto, la legislazione (all'epoca) comunitaria ha preso in considerazione lo strumento del contratto quadro già nella direttiva 90/531/CEE¹² relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di servizi di trasporto e del settore delle telecomunicazioni¹³ e di seguito, sul rilievo dell'utilità di questo strumento a perseguire l'interesse delle pubbliche amministrazioni a ricorrere, per le prestazioni ripetitive e/o standardizzate a modalità esecutive flessibili, ne ha poi esteso l'applicazione anche ai settori ordinari, trovando ingresso nella Direttiva 2004/18/CE¹⁴.

In questo modo lo strumento è poi penetrato nella legislazione nazionale nella quale ha sostituito la già menzionata figura del contratto aperto, previsto dall'art. 154 del D.P.R. 554/1999, dapprima con riferimento ai soli settori speciali (cfr. art. 59 del D.lgs. 163/2006) e successivamente ampliando il suo oggetto ricomprendendovi anche gli appalti dei settori comuni, dapprima con l'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e da ultimo nell'art. 59 D.lgs. 36/2023.

manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi".

¹² Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, "relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni", in G.U.C.E. [1990] L 297.

¹³ Si v., in particolare, la seguente definizione, enunciata all'art. 1, comma 4, della direttiva 90/531/CEE: "accordo quadro: l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori e imprenditori che è inteso a fissare i termini, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, di appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo". Come si avrà agio di notare, già la direttiva 90/531/CEE conteneva delle indicazioni di contenuto dell'accordo quadro in materia di appalto pubblico, riprese dalle direttive successive ed entrate a far parte della normativa interna attualmente vigente.

¹⁴ La comunicazione della Commissione europea sugli appalti pubblici nell'Unione (cfr. Commissione europea, comunicazione dell'11 marzo 1998, "Gli appalti pubblici nell'Unione europea" COM (98) 143 finale), dedicava un intero paragrafo (il 2.1.2.3) al "ruolo degli appalti quadro", proponendo la modifica dei testi esistenti al fine di favorire un più ampio ricorso ad appalti flessibili in grado di tener conto dell'evoluzione dei prodotti e dei loro prezzi. In particolare, osservava che "contratti a lungo termine possono, peraltro, comportare rischi per la concorrenza, poiché potrebbero "congelare" delle situazioni e tradursi nell'esclusione di certe imprese". È dunque importante delineare un quadro normativo preciso per la loro utilizzazione ("la Commissione ritiene che gli appalti quadro debbano essere oggetto di una pubblicazione contenente informazioni obiettive e trasparenti. Successivamente alla presentazione delle candidature, potranno essere elaborate liste di potenziali contraenti. Per non compartimentare gli appalti, queste liste dovrebbero avere una durata limitata o essere aperte in modo permanente"). Tutte queste indicazioni risultano poi recepite nella normativa intervenuta nel corso del tempo.

Attraverso questa progressione storica, dunque, nell'ambito del più ampio genere del contratto normativo, si è giunti alla definizione dell'accordo quadro come vero e proprio contratto normativo tipico¹⁵, suscettibile di costituire criterio di paragone per l'intero *genus* cui appartiene.

IV.2. Causa ed oggetto dell'accordo quadro.

La nozione di "accordo quadro" consente di definirne la causa che consiste nella individuazione di uno o più operatori privati che, nel corso di un dato arco temporale, possono erogare in favore di una determinata stazione appaltante, talune prestazioni a condizioni già determinate¹⁶. Esso, dunque, integra un *pactum de modo contrahendo* privo di effetti reali od obbligatori e produttivo solo di effetti regolatori: in particolare con tale negozio le parti definiscono le condizioni generali del rapporto e delle obbligazioni contrattuali, il cui esatto perimetro sarà dettagliato in occasione della costituzione dei successivi eventuali appalti operativi¹⁷.

Vengono così in rilievo gli altri elementi costitutivi della fattispecie e cioè: a) le parti; b) la durata; c) l'oggetto.

Muovendo da quest'ultimo, è noto come nella disciplina generale del contratto esso venga di volta in volta ricondotto ora alle prestazioni, ora al bene, ora al contenuto relativamente ai quali si è formato il consenso. Nel

¹⁵ Si sostanzia nella predisposizione convenzionale di clausole e patti che le parti si impegnano ad inserire nei futuri contratti che esse stipuleranno di talché le caratteristiche del contratto normativo sono: a) la previsione di una pluralità di contratti futuri, riguardanti quei determinati rapporti e quella determinata materia (onde la differenziazione del contratto in esame dai vincoli posti in essere nell'iter formativo di un determinato singolo contratto); b) la libertà assoluta delle parti di stipulare i singoli futuri contratti (onde la ulteriore differenziazione del contratto normativo da quello preliminare, non rinvenendosi nel primo l'obbligo di stipulare il futuro contratto definitivo); c) la predisposizione di clausole determinate o della intera regolamentazione contrattuale tra le parti, con l'obbligo per le medesime di inserire, una volta che addiverranno ai singoli contratti, le clausole predisposte e di regolare il loro singolo rapporto in quel modo e con quei criteri predisposti. Quindi dal contratto normativo deriva un preciso vincolo ed un preciso obbligo per le parti, quello di regolare il singolo rapporto che sarà di volta in volta posto in essere, durante il periodo di vigore del contratto normativo, secondo i patti fissati. Pertanto, le parti non hanno possibilità di variare di volta in volta le clausole predisposte: le parti hanno solo la facoltà di non contrattare o di aggiungere volta per volta le singole clausole particolari non previste ed attinenti al singolo individuato rapporto.

¹⁶ In proposito, il considerando n. 60 della Direttiva 2014/24/UE afferma che lo strumento degli accordi quadro è "una tecnica di aggiudicazione".

¹⁷ Cfr. C. Stato, sez. III, sent. del 25 ottobre 2022, n. 9117, in motivazione: "il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all'Amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì ad essere l'operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni, e pertanto non ha la certezza di fornire integralmente il servizio nei confronti delle amministrazioni contraenti per il solo fatto dell'aggiudicazione della gara sull'accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall'accordo quadro medesimo".

caso dell'accordo quadro, che non genera effetti né obbligatori né traslativi, reciprocamente, è al contenuto che si deve fare riferimento e questo consiste nella regolazione di futuri contratti. Di questi futuri contratti, l'accordo quadro dovrà indicare l'oggetto ed i futuri contratti attuativi dovranno avere l'oggetto indicato nell'accordo: ben si vede, allora, come tali contratti dovranno essere necessariamente ripetitivi, o riguardare prestazioni standardizzate, perché solo in questo modo sarà possibile assicurare detta corrispondenza¹⁸ e come tale coincidenza sia elemento costitutivo del particolare tipo contrattuale in esame.

È interessante notare come il legislatore abbia ritenuto opportuno precisare, nel primo comma, che *“in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”*. La previsione, assente nella precedente formulazione della norma, interroga sulla sua portata che può essere colta su due piani differenti.

Un primo piano è quello della costituzione del contratto quadro. A tal proposito, per quanto riguarda indizione e svolgimento della procedura, non vi è dubbio che se il bando contenesse prescrizioni dalle quali si potesse evincere uno degli intenti sopra indicati, sarebbero utilizzabili gli ordinari strumenti impugnatori con la conseguente annullabilità di tutti gli atti, dai prodromici ai definitivi, di eventuale aggiudicazione in favore di uno o più operatori economici. Tuttavia, l'espressa previsione normativa consente di compiere un passo ulteriore e di concludere a favore della radicale nullità del contratto quadro così connotato: nullità che pertanto potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla impugnazione della procedura.

Un secondo piano è quello dei contratti operativi. Con riferimento a questi ultimi, il risultato di elusione della normativa generale o di alterazione della concorrenza può essere ottenuto attraverso costituendo appalti consequenziali che comportino *“modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo”*. In questo caso la condotta violativa del precetto non attiene alla struttura del contratto quadro, ma alla modalità del suo utilizzo e quindi il vizio è necessariamente riconducibile alla categoria della nullità virtuale, che affligge il singolo contratto attuativo, e non quello quadro.

Quale che sia il “piano” di riferimento, viene in luce la particolarità della disposizione che impone la necessità di un attento esame tanto della fase

¹⁸ Cfr. C. Stato, sez. V, sent. del 6 agosto 2021, n. 5785: *“L'amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento; in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato., così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate)”*.

costitutiva del rapporto, nella quale la violazione potrebbe dipendere anche dalla inidoneità dell'oggetto rispetto al tipo, come nella ipotesi in cui le prestazioni oggetto dei futuri contratti attuativi non fossero caratterizzate dalla ripetitività o dalla standardizzazione delle prestazioni, quanto nella fase di sviluppo del rapporto, nella quale la violazione potrebbe consistere nella modifica dell'oggetto o delle condizioni delle prestazioni indicate nel contratto quadro.

IV.3. I soggetti.

Per quanto concerne i soggetti, il contratto quadro viene qualificato bilaterale o plurilaterale a seconda che esso sia concluso con un solo fornitore o con più fornitori: in relazione alle due ipotesi, la norma interviene stabilendo le diverse modalità di costituzione dei rapporti attuativi.

È evidente, dunque, che nel contratto quadro, bilateralità o plurilateralità si declinano in modo del tutto peculiare. Invero, nella teoria generale del contratto, queste espressioni indicano quei casi in cui il risultato della operazione contrattuale richiede la partecipazione di più soggetti, distinguendosi fra i contratti plurilaterali con comunione di scopo (esempio tipico, i contratti di società), dai contratti plurilaterali senza comunione di scopo (ad es., i contratti di divisione, la permuta a catena, la cessione del credito o del contratto, le transazioni cui partecipino più parti sostanziali *et similia*).

Ciò non accade però nel contratto quadro con più operatori economici dal momento che in questa ipotesi non si avrà una concorrenza di più soggetti a realizzare l'interesse sostanziale, che è quello alla conclusione del contratto attuativo, il quale di norma interverrà con uno solo fra gli operatori economici, ponendo eventualmente un problema di scelta del contraente del contratto attuativo.

Allo stesso modo, ciò non accade neppure allorché il contratto quadro sia stipulato da più stazioni appaltanti. Infatti in questo caso, delle due l'una: o il contratto attuativo sarà stato stipulato da più stazioni appaltanti in perseguimento di un interesse comune, ed allora ci si troverà, sotto il profilo del committente, dinanzi ad una parte plurisoggettiva; oppure il contratto attuativo sarà stato stipulato contemporaneamente da più stazioni, in perseguimento di più interessi propri, ma in tal caso non si genererà un rapporto plurisoggettivo, ma un contratto produttivo di più fasci di obbligazioni corrispettive fra loro indipendenti e solo occasionalmente concorrenti, sicché non si potrebbe a rigore utilizzare la nozione di contratto plurilaterale.

Peraltro, non è detto che vi sia coincidenza fra le stazioni appaltanti che indicano la procedura e concludono l'accordo quadro e le stazioni appaltanti che concretamente se ne avvalgano, posto che ai sensi dell'art. 59, comma 2, gli appalti operativi possono essere conclusi anche dalle stazioni appaltanti *“individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo”*.

Ovvero il contratto quadro può contenere una “*clausola di estensione*” che consente a soggetti diversi, purché individuati od individuabili attraverso gli atti di gara, di avvalersi dell’accordo quadro concludendo appalti con l’operatore o gli operatori economici dallo stesso individuati¹⁹.

Vi è da chiedersi, a questo punto, se la fattispecie dell’accordo quadro con beneficio sia riconducibile all’ipotesi del contratto aperto o a favore di terzo. In proposito, è noto che mentre nel contratto aperto si ha una proposta di adesione al contratto rivolta ad un numero indiscriminato o definito di soggetti, nel contratto a favore di terzo, le parti convengono che una determinata prestazione debba essere eseguita in favore di un soggetto terzo, che diverrà parte, e destinatario della prestazione, solo con la dichiarazione di volersene avvalere. Nel caso in esame l’adesione della stazione appaltante non risponde ad un interesse originario di tutte le parti, ma al più a quello dei soli operatori economici, che avranno maggior possibilità di concretizzare l’aspettativa di concludere contratti operativi, nascenti dalla stipula del contratto quadro. La fattispecie appare così riconducibile ad un particolare atteggiarsi del contratto a favore di terzo, laddove l’impegno assunto dagli operatori economici diviene opponibile anche nei confronti delle destinatarie della clausola di estensione.

La peculiarità della fattispecie si può cogliere anche sotto un altro profilo.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 59, l’accordo quadro deve indicare “*il valore stimato dell’intera operazione contrattuale*”²⁰. Questa previsione ha un rilievo essenziale nel contesto della figura essendo finalizzata a consentire a coloro i quali intendono partecipare alla procedura e dunque sono interessati alla conclusione dell’accordo quadro, il peso della eventuale prestazione.

Pertanto, in ossequio ai principî di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione debbono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se

¹⁹ Già nella vigenza dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, la Corte di giustizia (nella citata sentenza *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e Coopservice*) aveva precisato che le disposizioni del diritto europeo “*non ostano a un accordo quadro ai sensi del quale un’amministrazione aggiudicatrice che non abbia partecipato direttamente alla sua stipulazione né lo abbia sottoscritto può aderire ai contratti basati su tale accordo, a condizione che tale amministrazione aggiudicatrice venga identificata nel medesimo accordo o in un documento allegato al capitolato d’oneri*”. Pertanto, le Amministrazioni beneficiarie dell’accordo quadro devono essere preventivamente identificate negli atti della procedura di gara.

²⁰ Pertanto, una stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro.

le offerte dei partecipanti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione ed agli operatori economici di conoscere se sono o meno in possesso della forza imprenditoriale necessaria per soddisfare le eventuali richieste che fossero formulate nei periodi di efficacia dell'accordo²¹. Tale previsione, tuttavia non deve essere intesa in senso assolutamente rigido²² essendo sufficiente, per il rispetto della prescrizione che il costo della prestazione sia approssimativamente stimato²³.

Da ciò segue che l'importo massimo dovrà considerare necessariamente anche le esigenze potenziali dei beneficiari, ancorché non siano parti dell'accordo quadro.

Si noti che se la indicazione dell'importo massimo costituisce elemento essenziale dell'accordo quadro²⁴, la sua rilevanza non si apprezza sul piano della efficacia del vincolo contrattuale, quanto piuttosto sugli effetti dello stesso.

Invero, salvo che la indicazione di un importo massimo evidentemente inferiore o superiore alle esigenze perseguite con l'accordo quadro, non integri un abuso nei termini sopra indicati, la successiva richiesta di contratti di appalto che eccedessero il limite massimo non inciderebbe sulla validità dell'accordo quadro, ma legittimerebbe il rifiuto dell'operatore economico a sottoscrivere il contratto attuativo.

Ciò implica che l'importo massimo definisce il limite della prestazione esigibile. Sotto altro profilo, pur non potendosi escludere che l'operatore o gli operatori economici possano essere in grado di accettare l'esecuzione della maggiore prestazione, essendo in possesso della relativa forza organizzativa,

²¹ Si v. C. Stato, C.G.A. Sicilia, sent. del 17 febbraio 2020, n. 127, la quale, muovendo da quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e Coopservice* (cfr. nota 3 *supra*) ha sottolineato che la fissazione dell'importo massimo rende legittima la *lex specialis*, in quanto predetermina in maniera chiara il limite quantitativo dello sforzo organizzativo, che potrà essere richiesto al fornitore, il quale, in quanto aggiudicatario di un accordo quadro e non di un ordinario appalto, non può pretendere una precisa determinazione delle clausole degli ordinativi. Nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, sez. III, sent. del 22 maggio 2023, n. 8633.

²² Si v. C. Stato, sez. VI, sent. del 16 novembre 2018, n. 5498: “*se l'accordo quadro può considerarsi «rigido», per quanto riguarda i soggetti stipulanti, a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai beneficiari della fornitura da esso veicolata ed alla concreta quantificazione della stessa, la cui specificazione è suscettibile di subire modifiche durante il periodo di efficacia dello stesso, entro i limiti, essenzialmente “quantitativi” senza che ne risulti tradita o depotenziata l'originaria matrice concorrenziale, insita nelle regole di trasparenza e par condicio che ne hanno contrassegnato il procedimento di aggiudicazione*”.

²³ Si v., ad es., C. Stato, sez. V, sent. del 26 gennaio 2023, n. 909, secondo il quale “*nel caso di accordo quadro, di natura meramente programmatica*”, “*essendo, quindi, impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione dei contratti di volta in volta conclusi, è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che verrà in seguito specificato nei contratti applicativi*”.

²⁴ Così T.A.R. Bologna, sent. del 1° ottobre 2021, n. 816.

si potrebbe configurare una violazione del divieto di abuso, con la conseguente invalidità del contratto attuativo che fosse tuttavia concluso.

IV.4. La durata.

Il contratto quadro per i settori ordinari non può avere una durata superiore a quattro anni. Una durata maggiore è possibile solo in “*casi eccezionali*” che debbono essere “*debitamente motivati con particolare riferimento all’oggetto dell’accordo quadro*” (ad esempio, si consideri il caso in cui gli operatori economici si dovessero approvvigionare di materiali, da avere disponibili in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro, il cui ammortamento fosse superiore a quattro anni).

È chiaro che il limite di durata riguarda il vincolo “principale” e non quelli operativi, che potranno anche eccederlo.

Infatti, definito l’accordo quadro come *contractus de modo contrahendo*, con il quale le parti stabiliscono le regole con le quali potranno in seguito contrarre, non soggiacerà al limite il contratto operativo concluso vigente l’accordo quadro, che potrà eccedere nella durata o nella scadenza la previsione normativa (si pensi, nel primo caso, ad un contratto operativo di cinque anni concluso in relazione ad un accordo quadro della durata di sei mesi, nel secondo caso ad un contratto di un anno concluso in relazione ad un accordo quadro della durata quadriennale, ma due mesi prima della sua scadenza²⁵).

La previsione normativa intende conciliare l’esigenza delle stazioni appaltanti di garantirsi la possibilità di ottenere determinate prestazioni con modalità semplificate per un certo tempo, con quella degli operatori economici a non restare vincolati per un periodo eccessivo, considerato che essi non sono titolari di un diritto alla conclusione degli accordi operativi ma, per converso, sono obbligati a conservare una struttura organizzativa in grado di soddisfare eventuali richieste di rapporto operativo per tutta la durata dell’accordo quadro.

Infine, e sotto altro profilo, vi è un interesse generale alla limitazione di durata dell’accordo quadro, per consentire anche ad altri operatori economici di concorrere per la stipula di nuovi accordi quadro, o direttamente ad appalti aventi ad oggetto prestazioni già considerate da accordi quadro, che sarebbero altrimenti frustrate da una durata eccessiva degli stessi.

IV.5. Contratti monofornitore o plurifornitore.

La norma, come quella previgente, consente alla stazione appaltante di optare fra accordo quadro monofornitore (comma 3) ed accordo quadro plurifornitore (commi 4 e 5).

²⁵ C. Stato, sez. III, sent. del 17 febbraio 2021, n. 1455.

Nel primo caso, l'accordo quadro è stipulato con un solo operatore economico, e pertanto i contratti operativi non possano che essere conclusi con lui.

Nel secondo caso l'accordo quadro è concluso con più fornitori e pertanto si pone il problema della selezione/individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare il contratto esecutivo o della ripartizione delle prestazioni di un unico contratto esecutivo, fra più operatori economici.

Non è consentito alle Amministrazioni di introdurre elementi di atipicità rispetto alle previsioni dei commi 3-5 dal momento che così facendo, si interverrebbe sulla struttura tipica dell'accordo quadro, che presidia anche valori di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa²⁶.

Questa seconda fattispecie presenta, ovviamente, maggiore complessità sotto il profilo operativo e questo spiega per quale ragione, come dimostrato dalla casistica, sia più frequente il bando di accordi quadro monofornitore. D'altra parte, si può considerare il contratto quadro con multifornitore e riapertura del confronto competitivo, anche quale strumento per la migliore gestione delle necessità in relazione alle sopravvenienze tecniche (come, ad esempio, nella ipotesi di fornitura di software o *similia*)²⁷.

In questa ipotesi, gli appalti operativi potranno essere aggiudicati dalla stazione appaltante entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso, salva la possibilità di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, ove sia necessario, per fatti sopravvenuti od in relazione a specifiche riserve contenute nell'accordo quadro, che egli completi la sua offerta quotando prestazioni ulteriori, nei limiti della loro stretta necessità.

Nel caso dell'accordo quadro multifornitore, la necessità di individuare, fra i fornitori, l'aggiudicatario dell'appalto operativo, può essere soddisfatta attraverso tre modalità, alternative fra loro e cioè *a)* senza previsione di ulteriore confronto competitivo; *b)* con riapertura del confronto competitivo; *c)* con ricorso all'una od all'altra ipotesi secondo quanto previsto dall'accordo quadro (si noti che rispetto al testo previgente, vi è una inversione fra la seconda e terza fattispecie)

Il primo caso (aggiudicazione senza confronto) richiede che l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori econo-

²⁶ Così C. dei conti, Campania, sez. contr., delib. 28/09/2023, n. 262 in relazione ad un accordo quadro completo, e quindi rientrante nell'ipotesi della lett. a), con aggiudicazione degli appalti operativi senza riapertura del confronto competitivo, che consentiva alla stazione appaltante di chiedere agli operatori economici successivi al primo, di adeguare la propria offerta a quella più vantaggiosa.

²⁷ Per uno spunto in tal senso si v. G. SFERRAZZO, "La revisione dei prezzi nel sistema dei contratti pubblici", in *Giorn. dir. amm.*, 2023, n. 6, p. 788.

mici parti dell'accordo effettuerà la prestazione e così, ad esempio, rotazione, con scorrimento "a cascata" (quando il contratto attuativo viene stipulato con l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria); mediante rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l'accordo quadro²⁸).

In ogni caso l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avverrà con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione.

Il secondo caso si verifica quando l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, con la conseguente necessità di riaprire il confronto fra gli operatori per individuare l'aggiudicatario dell'appalto operativo. È possibile richiedere un rilancio di tipo economico, ovvero, in caso dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su una miglioria di una parte dell'offerta tecnica o su un elemento di valutazione, purché ciò sia definito a monte, nella documentazione predisposta per l'accordo quadro e non comporti modifiche sostanziali. È il caso, ad esempio, della possibilità di ricevere offerte migliorative su materiali più performanti, ovvero tecnologicamente più avanzati, che si sono resi disponibili sul mercato successivamente all'offerta. Si osserva che il modello dell'accordo quadro senza la riapertura del confronto competitivo è basato su una dinamica di affidamento dei contratti esecutivi inevitabilmente "agganciata" ai risultati della selezione che ha preceduto l'aggiudicazione dell'accordo quadro, sicché risulta "fisiologico" e *in re ipsa* che la prima aggiudicataria abbia maggiori *chances* di affidamento rispetto alle imprese che seguono in graduatoria²⁹.

Il terzo caso si verifica quando, pur contenendo l'accordo quadro tutti i termini che disciplinano l'appalto, la stazione appaltante si sia riservata la possibilità di scegliere aggiudicazione senza confronto e con confronto. In tale ipotesi lo stesso accordo dovrà indicare i criteri con i quali l'amministrazione potrà procedere alla scelta fra le due procedure e per la seconda specie le condizioni che possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Ciò può riguardare anche i singoli lotti di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione siano definiti, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione.

²⁸ Una più ampia casistica in Commissione europea, nota del 14 luglio 2005, "*Explanatory note – framework agreements – classic directive*", CC/2005/03.

²⁹ Così C. Stato, sez. V, sent. del 3 ottobre 2023 n. 8641 in merito ad un accordo quadro con opzione di aggiudicazione dell'appalto esecutivo mediante confronto competitivo.

Nei casi considerati, quale che sia la ragione della riapertura del confronto dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

In conformità alla struttura "chiusa" del confronto, gli oneri di pubblicità saranno pienamente soddisfatti con la comunicazione ai singoli operatori economici, non operando di conseguenza le norme generali in materia di pubblicità, inconciliabili con la struttura e la funzione dell'accordo quadro³⁰.

IV.6. Inadempimento del contratto quadro.

La norma non disciplina le conseguenze della mancata stipulazione degli accordi attuativi o del rifiuto di stipulare alle condizioni previste dall'accordo-quadro a carico dell'una o dell'altra parte.

Ribadito che l'Amministrazione ha la libertà di utilizzare o meno lo strumento dell'accordo attuativo e che questo non costituisce a carico degli operatori economici selezionati, il diritto ad eseguire la prestazione (al punto che si è intraveduto nel rapporto che scaturisce dall'accordo quadro un profilo di aleatorietà per l'operatore economico³¹), non è vi è dubbio che in capo all'operatore si consolidi una situazione giuridica, sia pure di segno minore riconducibile alla aspettativa. Pertanto, qualora la condotta della amministrazione abbia ingenerato un affidamento nell'altra parte, sarà ipotizzabile una responsabilità *ex art. 1337 c.c.* così, ad esempio, qualora l'amministrazione aggiudichi sia pure con forme ordinarie un appalto per oggetti definiti in un accordo quadro; oppure ove riaprendo il confronto competitivo, non giunga all'aggiudicazione in violazione dei criteri di correttezza e buona fede.

Per quanto riguarda l'operatore economico, se il contratto quadro contenesse disposizioni a tutela dell'Amministrazione (penali, obblighi di stipula *et similia*), si applicheranno le clausole negoziali.

³⁰ T.A.R. Molise, Sez. I, sent. del 17 ottobre 2023, n. 269.

³¹ In tal senso C. Stato, sent. del 25 ottobre 2022, n. 9117.

In assenza di queste si potranno formulare tre ulteriori ipotesi:

- a) il privato, al pari della amministrazione, sarà libero di concludere o meno i successivi contratti;
- b) il privato sarà vincolato alla stipulazione dei successivi contratti;
- c) il privato, seppure non vincolato alla stipulazione dei contratti, risponderà della mancata stipulazione secondo i canoni della responsabilità precontrattuale per violazione dei principî dell'affidamento e della buona fede nell'ambito delle trattative.

Probabilmente, in assenza di specifiche clausole contrattuali di vincolo per il privato, la terza ipotesi potrebbe essere la soluzione più adeguata, da un lato, alla tutela dell'Amministrazione e, dall'altro, alla natura giuridica dell'accordo-quadro quale contratto normativo.

Non si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio obbligo contrattuale quanto, piuttosto, di una responsabilità precontrattuale per violazione di clausole generali di affidamento nella successiva contrattazione. Ciò vale, naturalmente, in assenza di espresse previsioni in merito al vincolo nascente dalla pattuizione quadro.

Sembra potersi affermare, dunque, che l'accordo quadro sia classificabile come accordo normativo, sia pure con tratti di specialità dovuti alla presenza della parte pubblica, come spesso accade quando istituti appartenenti al diritto civile vengono utilizzati nell'ambito del diritto amministrativo.

V. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

L'accordo quadro si è già affermato nella prassi, specie per quanto riguarda le forniture in ambito sanitario, uno strumento di largo impiego essendo in grado di ottimizzare, mediandole, contrapposte esigenze quali la possibilità della stazione appaltante di procedere ad una selezione degli operatori economici; il conseguimento di un miglior rapporto qualità/prezzo; la costituzione di una aspettativa di continuità del rapporto per i fornitori e, non da ultimo, la riserva di spazi per una personalizzazione del prodotto/servizio e tutto ciò nel contesto di una consistente autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara relativamente a tutti i soggetti coinvolti. Il suggello di tale considerazione è dato proprio dalla collocazione dell'art. 59, nella Parte II, del Libro I, fra le "clausole comuni".

In coerenza con questo programma, il nuovo Codice non solo ha generalizzato l'accordo quadro quale tecnica di aggiudicazione, operante così per gli appalti comuni come per quelli speciali, ma ha dettato una disciplina complessa che prende in considerazione le peculiarità di questa fattispecie anche sotto altri profili (si pensi, ad es. al tema delle garanzie, artt. 53 e 122; ma si vedano per altri aspetti, gli artt. 19, 33, 37, 53, 60, 62, 64, 90, 99, 111, 117 120, per i soli appalti "comuni").

BIBLIOGRAFIA.

- L. BARASSI, “Diritto del lavoro e assicurazioni sociali. Lezioni tenute al corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi”, Giuffrè, 1930, p. 276; L. CARIOTA FERRARA, “Riflessioni sul contratto normativo”, in *Arch. giur.*, 1937, pp. 58 ss.; F. CARRESI, “Il contratto”, p. 36, in “*Trattato di diritto civile e commerciale*”, diretto da A. CICU, F. MESSINEO L. MENGONI, P. SCHLESINGER, Giuffrè, 1987; G. GUGLIELMETTI, “I contratti normativi”, Cedam, 1969, pp. 85 ss.; M. DOSSETTO, “Contratto normativo”, in *Noviss. Dig. it.*, 1959, fasc. IV, p. 665; F. GAZZONI, “Manuale di diritto privato”, XV ed., Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 894 ss.; G. GITTI, “Contratti regolamentari e normativi”, Cedam, 1994, pp. 248 ss., spec. pp. 251 ss.; V. RICCIUTO, *La formazione progressiva del contratto*, in “*I contratti in generale*”, a cura di E. GABRIELLI, Tomo I, in “*Trattato dei contratti*”, diretto da P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, Utet Giuridica, 2006; R. SACCO, “La preparazione del contratto”, in “*Il contratto*”, di R. SACCO, G. DE NOVA, II ed., Utet Giuridica, 2004, p. 303; S. MAIORCA, “Normativo (contratto)”, in *Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile*, AA.Vv., vol. 12, Utet, 1995, p. 172; R. FERCIÀ, “Contratto normativo”, in *Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile*, AA.Vv., vol. 8, Utet, 2013, pp. 194 e ss; M. PORCU, “Estensione dell’accordo quadro ad amministrazioni aggiudicatrici “secondarie””, in *Urb. app.*, 2019, n. 3, p. 347; G. SFERRAZZO, “La revisione dei prezzi nel sistema dei contratti pubblici”, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, n. 6, p. 788.